

Introduzione

L'oggetto del presente elaborato è il regime applicato, in Spagna e in Italia, a particolari categorie di detenuti ritenuti particolarmente pericolosi per via dei crimini commessi, fino a giungere al fenomeno del cd ergastolo ostativo, oggetto di tante critiche da parte della dottrina e della giurisprudenza, applicabile solo nell'ordinamento italiano ai detenuti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Più nel dettaglio, si tratterà di analizzare i singoli istituti che i due rispettivi ordinamenti hanno adottato onde fronteggiare i fenomeni di maggiore preoccupazione e allarme sociale quali il crimine organizzato e altri particolari delitti in grado di incidere maggiormente sull'ordine pubblico

L'elaborato si divide in 3 capitoli, ciascuno dei quali si occupa di una specifica tematica e di un particolare ordinamento. Naturalmente, non tutti i delitti per cui si prevede un aggravamento del regime detentivo saranno specifico oggetto di analisi. Non si vuole, infatti, dare un quadro esaustivo di tutti gli istituti e delitti per i quali l'ordinamento spagnolo da un lato e quello italiano dall'altro consentono l'applicazione di regole ancora più restrittive della libertà personale all'interno delle carceri.

L'oggetto principale sarà un'analisi della sospensione e limitazione di alcune delle prerogative che i due ordinamenti riconoscono a tutti i detenuti in modo indistinto nelle proprie strutture penitenziarie, fino alla misura maggiormente restrigente dell'ergastolo ostativo.

Come anticipato, la tematica centrale sarà il regime di detenzione aggravato, applicato negli ordinamenti spagnolo e italiano ai detenuti di criminalità organizzata.

In Italia esiste un apposito articolo applicabile alla categoria dei detenuti condannati per associazione mafiosa, ovvero l'articolo 41 bis della l. n. 354/1975,

mentre in Spagna la disciplina è regolata dalla legge penitenziaria in diverse e più ampie disposizioni della medesima, senza quella specificità che al contrario il legislatore italiano ha dimostrato di avere per gli associati di stampo organizzato mafioso. Si ricorda fin da subito che il regime detentivo aggravato o cd carcere duro, in Italia, si applica soltanto a coloro che si sono resi autori di crimini *ex* articolo 416 bis c.p. o legati alla criminalità eversiva e terroristica, mentre non include alcune categorie quali ad esempio gli omicidi più efferati e le associazioni a delinquere semplici come avviene nell'ordinamento spagnolo.

Si cercherà, dopo un'analisi degli istituti nazionali contenuta nei primi due capitoli, di trovare eventuali analogie e differenze tra i due ordinamenti.

Nel terzo e ultimo capitolo si analizzeranno i tipi di ergastolo italiani, facendo appositi richiami al sistema spagnolo, onde far cogliere meglio al lettore lo sguardo d'insieme che questo semplice elaborato vuole portare alla luce.

Nel dettaglio, il primo capitolo riguarda il regime detentivo aggravato all'interno dell'ordinamento spagnolo; il secondo fotografa il regime dell'articolo 41 bis l. n. 354/1975 dell'ordinamento italiano; concludendo, il terzo riesamina l'istituto dell'ergastolo ostativo, presentato nei paragrafi dedicati all'art. 41 bis OP, corredato di una breve introduzione sulle funzioni della pena.

EL RÉGIMEN PENITENCIARIO ESPAÑOL

1.Esecuzione della pena e breve *excursus* storico

2.Il sistema penitenziario

3.Classificazione in gradi

4.Regime di detenzione aggravato

4.1Regime speciale

4.2Regime chiuso

4.3Regime F.I.E.S

4.3.1 Introduzione storica

4.3.2 Circolare n.21 del 16 dicembre 1996

4.3.3 La circolare n. 6 del 22 de febbraio 2006

4.3.4 La Sentenza del *Tribunal Supremo* del 2009

4.3.5 Principali strumenti del F.I.E.S

5.Delitti comportanti il regime di detenzione aggravato

5.1 Criminalità organizzata: differenza e analogie fra *grupo criminal* y *organizacion criminal*

5.1.1 *Organizacion criminal*

5.1.2 *Grupo* criminale

5.2 Gli omicidi e le sue forme

5.2.1 *Homicidio*

5.2.2 *Homicidio agravado*

5.2.3 *Asesinato*

6. Prigion permanente revisabile

6.1 Breve excursus storico

6.2 Istituto giuridico

6.3 Revisione

6.4 Costituzionalità

1. Esecuzione della pena e breve *excursus* storico

L'inizio di questo capitolo non può che dar voce all'art.25 della costituzione spagnola, nata il 6 dicembre del 1978, che cita: “*Las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados*”¹;

Il fine della risocializzazione si consegue per mezzo del trattamento penitenziario che viene assegnato al detenuto consistente in attività dirette alla rieducazione del condannato.²

¹Traduzione: Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza saranno orientate alla rieducazione e al reinserimento e non potranno consistere in lavori forzati.

²Articolo 59 Ley Organica Penitenciaria de 26 de septiembre.1979 n. 1.

Dal sopra menzionato dettato costituzionale possiamo pacificamente notare una sostanziale differenza col nostro art. 25 che recita:” Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” Leggendo e mettendo a confronto i due articoli possiamo notare che nella costituzione spagnola si evidenzia il divieto ai lavori forzati, del tutto assenti nella nostra Costituzione.

Il motivo di tale divieto richiede un breve percorso storico che parte dalla guerra civile spagnola durante la quale ci fu un ovvio incremento del numero di arresti sia per cause politiche che di guerra.

Questo portò ad un grande incremento di ristretti, con conseguente sovraffollamento di tutti gli istituti penitenziari che si andavano a creare e quindi ad un grande esborso economico per il paese. Nel 1938 si decise quindi di introdurre il lavoro forzato³ dietro la motivazione che con lo stesso ci si potesse redimere dalla pena⁴, di matrice cattolica. Bisogna infatti ricordare che il cattolicesimo fino al 1942 ebbe un predominio sulla gestione delle prigioni tanto che si può affermare che i principi teologici finirono per permeare la dottrina giuridica e filosofica della pena⁵.

Alcuni giuristi sostengono che questo nuovo regime che permise di far lavorare i prigionieri e utilizzarli per avere un costo minore della mano d’opera non è altro che un rivisitazione del cosiddetto utilitarismo punitivo, riassumibile con una frase di un noto giurista, il quale afferma:” *el concepto de readaptación social, era superado por el criterio*

³Decreto n° 281 de 28 de mayo de 1937.

⁴*Orden del Minister de Justicia del 1938.BOE de 11/10 con il quale si crea el patronato para la redencion de las penas por el trabajo..*

⁵G.Gomez Bravo, *Clave del modelo penitenciario franquista*, p.828.

*utilitario de trabajo, por cuanto los penados que integraban estos destacamentos no estaban en su mayor parte necesitados de reeducación social, pues en un principio todos los que en ellos trabajaban eran condenados políticos”*⁶;

Nel 1975 morì Francisco Franco e cadde il regime franchista che durava dal 1939, e, a seguito di questo evento venne approvata l’ultima e attuale costituzione⁷, la più duratura fra quelle avute dallo stato spagnolo.

Tornando a tempi più attuali, proprio nell’ appena citata costituzione possiamo notare come attualmente il lavoro passi da essere un dovere, in quanto forzato, ad un diritto. Il comma 2 dell’art 25⁸ dice espressamente che il detenuto avrà diritto ad un lavoro remunerato e alla contribuzione corretta presso la *seguridad social*

Oltre alla costituzione, anche l’attuale legge penitenziaria spagnola afferma che il lavoro non dovrà nè attentare alla dignità del detenuto nè tantomeno dovrà avere carattere afflittivo: emerge quindi una chiara differenza rispetto a quanto abbiamo sottolineato in precedenza, durante il periodo della guerra sociale e del regime di Franco.⁹

⁶M. Seoane Diaz, “*Los destacamentos penitenciarios y su consideración como prisiones de régimen abierto*”, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, n° 142, sep-oct, p. 1540.

⁷La costituzione del 1978 fu la più voluta per essere stata approvata da tutti i partiti prima e da ben 87% dei votanti al referendum popolare.

⁸Articolo 25, comma 2, Constitución Española: “*En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social...*”

⁹Articolo 26 della Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979. n. 1, General Penitenciaria

Detta legge continua sostenendo che il lavoro avrà un carattere formativo col fine di preparare i detenuti ad un successivo inserimento nella società in normali condizioni lavorative anche seguendo e cercando di assecondare le loro rispettive aspettative lavorative.¹⁰

Nonostante il lavoro venga visto come un diritto, la stessa legge organica, all'articolo 29, lo descrive anche come un dovere del detenuto, prevedendo però casi specifici per cui lo stesso possa esimersi dal farlo; a titolo di esempi possiamo citare l'esclusione delle persone sottoposte a cure mediche, le donne in gravidanza, le persone disabili e gli ultrasessantacinquenni.¹¹

Il rapporto lavorativo del detenuto, nonostante sia definito anche come un dovere, può tuttavia essere sospeso in qualunque momento e questo denota la chiara differenza con il lavoro forzato previsto nel regime franchista. Le cause che possono far interrompere il rapporto sono svariate e, tra queste, il mutuo accordo tra le parti, l'occorrenza di maggiori forze temporali, la decisione della Giunta di trattamento, della quale in seguito spiegheremo la funzione, ovvero per semplice rinuncia del detenuto lavoratore;¹²

¹⁰Articolo 26 della Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979, n. 1, General Penitenciaria

¹¹Articolo 29 della Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979, n. 1, General Penitenciaria

¹²A.Rodriguez Alonso, *Lecciones de derecho penitenciario*, Granada, Editorial Comares, 2003 pp. 105-106.

2. Il sistema penitenziario

Il sistema penitenziario è retto in base a quanto ci dice la *ley penitenciaria*, che prevede un numero adeguato di stabilimenti idonei a soddisfare le necessità della popolazione carceraria evitando il sovraffollamento; per questa ragione il numero massimo previsto per ogni centro detentivo non deve superare le trecentocinquanta unita. ¹³

I centri penitenziari, come in Italia, sono divisi in centri di detenzione preventiva, equivalenti alle nostre case circondariali¹⁴, centri speciali per infermi o affetti da malati psichici¹⁵ e centri di reclusione. Al loro interno i centri si caratterizzano per tre tipologie di regimi: aperto, ordinario e chiuso, quest'ultimo molto simile al nostro carcere duro, che sarà analizzato in modo più approfondito in seguito.

È ammessa l'esistenza di stabilimenti polivalenti che permettano la presenza contemporanea delle diverse categorie di detenuti, per cui lo stesso risulterà diviso in singoli blocchi separati che rendano impossibile il contatto fra le diverse categorie di detenuti.

Una divisione fondamentale, che va in parallelo col regime italiano, è quella stabilita dall'articolo 99 del regolamento penitenziario nel quale sono dettagliate alcune particolari situazioni. Si prevede che i giovani al di sotto dei ventun anni siano separati dagli adulti; un'altra divisione impone che i detenuti per reati lievi siano divisi da quelli di crimini efferati

¹³Articolo 12 Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979 n. 1, General Penitenciaria

¹⁴Centro detentivo dove sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni o comunque con un residuo di pena inferiore ai cinque anni.

¹⁵In Italia dopo la riforma del 2015 che ha permesso la chiusura degli O.P.G sono stati istituiti i R.E.M.S

ed infine che le donne siano separati dagli uomini¹⁶. In relazione a questa ultima disposizione appare necessario evidenziare come, a differenza del nostro paese, in Spagna sia possibile derogarvi per due ragioni: salvaguardare la famiglia o per l'esecuzione di programmi specifici di trattamento.¹⁷

Si è detto che ci sono diversi istituti a seconda delle tipologie di detenuti: alla base di questa differenziazione risulta necessario un sistema che classifichi i vari reclusi in modo che in seguito il soggetto possa essere inviato allo specifico stabilimento e al regime più adeguato onde ottimizzare spazi e risorse. Il sistema delineato è il cosiddetto sistema dei gradi.

È necessario fare una breve parentesi introducendo quando previsto dall'art 112¹⁸ del *Reglamento Penitenciario*, il PIT¹⁹ che verrà elaborato nei primi giorni d'ingresso del soggetto nella struttura penitenziaria; tale documento si elaborerà con un duplice livello di

¹⁶Real decreto 1996, del 9 febbraio 1996, n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario che, all'art.99 cita: *“los internos serán separados en el interior de los Establecimientos teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento”*

¹⁷Real decreto 9 febbraio 1996, n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario che all'artículo 168 Centros o Departamentos Mixtos cita: *“con carácter excepcional, el Centro Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, a), de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrá, para ejecutar programas específicos de tratamiento o para evitar la desestructuración familiar... donde indistintamente puedan ser destinados hombres y mujeres”*

¹⁸*“La ejecución del tratamiento penitenciario se hace efectiva a través del Programa Individualizado de Tratamiento. Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento y es obligación de la Administración diseñar un programa individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que intervengan en la planificación y ejecución del mismo”*

¹⁹Programa individualizado de tratamiento

attività alle quali il recluso dovrà partecipare affinché venga, nel modo più rapido, rivalutata la sua posizione

In breve, la procedura si svolgerà come segue: verrà stabilito un programma di trattamento che preveda al reo delle attività fondate sulle variabili dell'assistenza, del rendimento e dello sforzo che lo stesso svolga. Ognuna delle tre voci verrà valutata con un punteggio da zero a quattro.

Affinché il soggetto sottoposto al PIT venga incentivato a partecipare a un numero maggiore di attività si stabiliranno, volta per volta, delle piccole ricompense quali ad esempio delle tessere prepagate da utilizzarsi per le chiamate, delle borse di studio, del materiale sportivo o culturale e dei benefici che riducano l'afflittività della pena come permessi e colloqui. A seconda del miglioramento del detenuto, lo stesso potrà quindi conseguire l'ampliamento dei benefici come chiamate, visite familiari, colloqui visivi aggiuntivi e il cambio di grado che permette di accedere ai permessi premio.

Fatta questa breve parentesi torniamo a parlare del luogo di destinazione del detenuto. La legge penitenziaria esplicitamente dice ²⁰ che in qualsiasi caso, anche quando il soggetto venga arrestato in una località ove è presente un centro penitenziario a lui non adeguato, lo stesso dovrà essere inviato a quello che verrà ritenuto più opportuno dopo la sua completa valutazione. La destinazione ad un determinato stabilimento, infatti, si fonda proprio sull'appena menzionata classificazione in gradi.

La ratio per la quale un soggetto venga volutamente destinato ad un apposito centro penitenziario è in chiave garantistica e mirata al recupero della singola persona del reo.

In base al dettato normativo il detenuto non dovrà essere allontanato troppo dalla zona ove risiedono i propri familiari, in modo tale da permettere la coltivazione degli affetti e da impedire la disgregazione della famiglia. Questo nobile principio, tuttavia, trova una deroga

²⁰Art 16 Ley Organica Penitenciaria 26 septiembre 1979 n. 1 cita:” *Cualquiera que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento*”

quando contrasta con la politica di dispersione che si mette in atto contro i detenuti di alta pericolosità sociale come ad esempio i terroristi.

Una parte della dottrina sostiene che la vicinanza familiare sia un diritto del detenuto e non un mero principio generale, mentre la posizione della giurisprudenza è ferma sul fatto che non esista un esplicito riconoscimento di questo principio.²¹

3. Classificazione in gradi

Nell'ordinamento penitenziario spagnolo è di radicale importanza la classificazione dei detenuti in quanto è proprio questo criterio che stabilisce le fasi dell'esecuzione penale imposta.²²

La classificazione per gradi si basa su un sistema di individualizzazione che viene posto in essere e che troviamo regolato nella legge penitenziaria²³, che è andata a sostituire, dopo la riforma del *Reglamento de Servicios y Prisiones*, del 1956²⁴ il precedente sistema

²¹J.L. De La Cuesta Arzamendi I. Blanco Cordero, *el sistema prisional en españa*, p. 248.

²²Art.100 Real decreto 9 febbraio 1979 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario cita che: “*tras el ingreso los penados deberán ser clasificados en grados... el primero se corresponda con un régimen en el que las medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto*”

²³Art. 72 Ley General Penitenciaria 26 septiembre 1979.

²⁴C. García Valdés: *Introducción a la Penología*, Ed. Instituto de Criminología, Madrid, 1981, p. 96

fondato sull' obbligato passaggio fra gradi, intervallati da un determinato periodo di tempo. L'articolo 72.1 della *Ley penitenciaria* stabilisce che:” le pene privative di libertà saranno eseguite secondo il sistema di individualizzazione scientifica, separato in gradi, ove l'ultimo grado sarà la libertà condizionale.²⁵”

Il medesimo articolo elenca quattro gradi di classificazione includendo in essi la libertà condizionale che, pur non essendo espressamente riconosciuta dal regolamento penitenziario come quarto grado, costituisce uno stadio superiore necessario da non poter non essere tenuta in considerazione per il reinserimento sociale completo del detenuto.²⁶

Fatta questa premessa possiamo affermare che la classificazione²⁷ consiste nell'attribuzione di uno dei tre gradi formalmente riconosciuti, in quanto l'art 72.3 vieta espressamente di classificare un detenuto direttamente al quarto grado senza essere prima passato da uno dei precedenti tre²⁸. I detenuti corrispondenti al regime ordinario sono

²⁵Il testo originale cita: «*las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional [...]».*

²⁶*D.Fernández Bermejo: Individualización científica y tratamiento en prisión*, Premio Nacional Victoria Kent, 2013, pp. 357-358.

²⁷Art.101 Real decreto 190/1996, del 9 febbraio 1996 con il quale si approva il regolamento penitenziario.

²⁸Articolo 72.3 Ley General Penitenciaria 26 de septiembre 1979: «*siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden»*

assegnatari del secondo grado, che è anche da considerarsi come una regola generale in quanto viene ritenuta come una situazione intermedia di partenza se non sussistono specifiche particolarità.

I reclusi a cui viene assegnato il terzo grado saranno beneficiari di un regime meno afflittivo denominato regime aperto, che potrebbe comunque essere temperato²⁹ nel caso in cui il soggetto denoti una particolare tendenza a delinquere, oppure abbia condizioni personali particolari ovvero non abbia la possibilità di svolgere un'attività lavorativa esterna: in tutti questi casi la giunta di trattamento, l'organo preposto alla classificazione e valutazione dei detenuti, potrebbe stabilire delle modalità di esecuzione restrittive, senza permessi premio o con specifiche prescrizioni cui attenersi.

I detenuti che non rientrano nelle categorie precedenti sono assegnati al primo grado consistente in un regime chiuso molto rigido che andremo a descrivere dettagliatamente nel successivo paragrafo.

La valutazione posta in essere per classificare i condannati richiede un'analisi di diversi fattori ed è prevista dall'articolato del regolamento penitenziario.

I fattori importanti da prendere in considerazione sono sei: il primo consiste in una duplice valutazione, soggettiva e oggettiva, che comprende la natura del delitto commesso unito alla storia personale del reo da cui si può evincere il tipo di personalità³⁰; il secondo

²⁹Art.82 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario riporta quanto segue: *“En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas”*

³⁰Art.102 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario riporta quanto segue. *“Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél; Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento”*

fattore è puramente oggettivo e riguarda il reato commesso, con un vaglio valutativo con il quale verificare se detto comportamento abbia violato la vita, l'integrità fisica o la libertà sessuale di un terzo in modalità efferata; un terzo importante fattore sta nel verificare l'eventuale appartenenza al crimine organizzato o a bande armate da cui il reo non abbia dato alcun segnale di essersi dissociato.

Continuando coi fattori di valutazione, il quarto concerne i comportamenti tenuti durante il periodo di detenzione, per i quali potrebbe essere impedito al detenuto il passaggio al grado meno afflittivo della pena. Le condotte ancora valutabili sono eventuali infrazioni disciplinari gravi o comunque reiterate nel tempo come ad esempio la partecipazione attiva ad aggressioni fisiche, minacce ovvero introduzione di stupefacenti nel penitenziario quando queste sono finalizzate alla vendita.

In ogni caso, dopo sei mesi si dovrà procedere ad uno nuovo studio individuale del detenuto affinché si possa valutare e eventualmente considerare la possibilità di assegnare al detenuto un altro grado e di conseguenza fargli cessare il regime più stringente. L'art.105.1 non stabilisce però un termine minimo di sei mesi ma bensì un termine massimo per riconsiderare la classificazione iniziale.³¹

Nel caso in cui la giunta di trattamento consideri inopportuno proporre il cambio di grado, questa decisione dovrà essere notificata al detenuto con apposita motivazione, il quale potrà interporre un ricorso interno al centro direttivo dell'istituto penitenziario che decreterà a sua volta; quest'ultima decisione, una volta notificata, potrà a sua volta essere ricorsa di fronte al *Juez di Vigilancia*.³² Pertanto, la struttura dei rimedi volti alla tutela dei detenuti

³¹L'articolo riporta esattamente quanto segue: "*Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar; en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial*"

³²Art.105.2 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario.

spagnola prevede principalmente forme di tutela a carattere amministrativo rispetto a quella italiana che principalmente valorizza il magistrato di sorveglianza.

Nel caso in cui la giunta di trattamento abbia classificato il detenuto di primo grado, per due volte, o nel caso in cui il detenuto che si trovi in secondo grado abbia già espiato la metà della pena,³³ lo stesso potrà richiedere che a procedere sulla sua valutazione sia la *Central Penitenciaria de Observación*³⁴.

4. Regime di detenzione aggravato

La *Ley penitenciaria* dice esplicitamente che esistono degli stabilimenti di massima sicurezza in affiancamento ai penitenziari ordinari; questi stabilimenti potranno essere a regime chiuso e a regime speciale e saranno riservati ai condannati di alta pericolosità sociale o ai detenuti che non si adatteranno al regime detentivo ordinario. Questi potranno permanere per il tempo necessario ovvero fino alla scomparsa delle ragioni e delle circostanze che ne determinarono l'ingresso.³⁵

³³Art.105.3 Real decreto 9 febbraio 1996 n. 190 con il quale si approva il regolamento penitenziario.

³⁴È un organo collegiale formato da un gruppo di specialisti che detiene funzioni speciali quali osservazione, classificazione e trattamento dei reclusi. Detto organo acquisisce molta importanza nel caso in cui il tribunale debba concedere la libertà condizionale o la sospensione dell'esecuzione della pena. Si veda l'art 92.1 del *codigo penal*

³⁵Articolo 10 Ley Organica Penitenciaria 26 de septiembre 1979 n. 1.